

QUESITI

NICOLA GIANARIA

Usura bancaria. Dopo anni di incertezza finalmente la parola fine sulla rilevanza della C.M.S. che non va inclusa nel calcolo del tasso ma può avere autonoma rilevanza penale

La Cassazione pone fine alla *vexata quaestio* relativa alla rilevanza della C.M.S. nel calcolo del Tasso di interesse praticato dagli istituti di credito stabilendo che tale “onere” non può essere incluso nel conteggio ma considerato in modo separato e posto a confronto con la “C.M.S. soglia”. Tale limite, oltre il quale la Commissione diviene penalmente rilevante, rappresenta una novità di stampo esclusivamente giurisprudenziale e non previsto dalla Legge.

The Supreme Court ends the vexata quaestio concerning the relevance of C.M.S. in the determination of the interest rate applied by the banks, stating that this “charge” can not be included in the calculation but considered separately and compared with the “C.M.S. threshold”. This limit, beyond which the Commission becomes criminally significant, represents a novelty of an exclusively jurisprudential nature and not provided by the Law.

SOMMARIO: 1. Premessa: i processi per “usura bancaria” oggi. - 2. Breve introduzione sulla Legge 108/96. - 3. Usura e conto corrente bancario: le Istruzioni di Banca d’Italia e la c.m.s., l’evoluzione della giurisprudenza di merito e legittimità. - 4. Le ultime sentenze della Corte di cassazione Civile e le Sezioni unite del 20 giugno 2018, n. 16303.

1. Premessa: i processi per “usura bancaria” oggi.

Come spesso accade nel nostro Paese anche la Legge 108 del 1996, destinata a modificare radicalmente dal punto di vista normativo la disciplina dell’usura deve la sua nascita -almeno in parte- alle istanze che da più fronti (associazioni dei consumatori in testa) spingevano per una rivisitazione della materia ed al clima pre-elettorale del tempo che suggeriva -vista la diffusione del fenomeno¹- di assecondare le richieste avanzate dall’opinione pubblica e dai media.

A distanza di anni dalla pubblicazione della Legge, il clima (anche politico) sembra però cambiato. In questi anni si è passati dall’usura “per sfruttamento”², dove la vittima -non potendo utilizzare i canali normali e leciti del credito (a causa del proprio basso merito creditorio) - si rivolge al “cravattaro”, all’usura “da posizione dominante”, ove sono gli stessi prestatori istituzionali

¹ Le denunce per il reato di usura passano da 421 nel 1993 ad 884 nel 1994, mentre Confesercenti indica i soggetti coinvolti dall’usura in 100.000 per il 1993 ed in 140.000 per il 1994 -pari rispettivamente al 6% ed al 8% delle aziende di settore coinvolte [N.d.A.].


² Vedasi ZANCHETTI, *Cronaca di un reato mai nato: costruzione e decostruzione normativa della fattispecie di “usura sopravvenuta”* in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2001, 549 ss.

ad essere additati quali *usurai*. Le denunce per questo tipo di reato oggi sono, per la maggior parte dei casi, presentate non nei confronti di singoli, appartenenti o meno ad associazioni criminali dedite al prestito del denaro, bensì proprio nei confronti degli istituti bancari al punto che, ormai, volgarmente si parla di “usura bancaria”.

I rappresentanti dei consumatori da un lato e i legali nominati dagli Istituti di credito dall’altro sono quotidianamente impegnati in contrapposizioni giudiziarie, ciascuno portatore di interessi diversi ed apparentemente inconciliabili. I media pronti a dare risalto all’una o all’altra parte mentre il Legislatore, come spesso accade, rimane sordo ed immobile alle richieste di una rivisitazione attenta e complessiva della materia, in mancanza della quale si assiste alla proliferazione delle pronunce più diverse e contrapposte (di merito e di legittimità, in sede civile come in quella penale).

Quello che è certo è che il numero delle denunce e dei processi è, ormai, così elevato³ che, viste le risorse limitate della Giustizia, appare sempre più necessario ed urgente addivenire ad una soluzione che – da un punto di vista tecnico consenta la ricostruzione dei tassi di interesse in concreto applicati in modo uniforme intervenendo –una volta per tutte– sulle Istruzioni di Banca d’Italia e sui decreti Ministeriali che trimestralmente rendono legge le soglie anti usura. Rimandare tali operazioni significa consentire la crescita e la crea-

³ Molto interessante il dato comunicato dal Procuratore Aggiunto presso la Procura della Repubblica di Roma intervenuto al Corso tenuto dalla Scuola Superiore della Magistratura dal titolo *Alla ricerca di certezza giuridica sulla usura bancaria*, tenutosi a Genova, 11 e 12 maggio 2017 in merito alle denunce sporte per usura bancaria avanti alla Procura della Repubblica di Roma tra il 2010 ed il 2016. Nel 2010, 46 iscrizioni di notizia di reato, 29 richieste di archiviazione, 28 archiviazioni e 2 sentenze. Nel 2011, 53 iscrizioni, 37 richieste di archiviazione, 32 archiviazioni e 2 sentenze. Nel 2012, 54 iscrizioni, 39 richieste di archiviazione, 25 archiviazioni e 1 sentenza. Nel 2013, 109 iscrizioni, 69 richieste di archiviazione, 54 archiviazioni e 1 sentenza. Nel 2014, 206 iscrizioni, 149 richieste di archiviazione, 108 archiviazioni e 1 sentenza. Nel 2015, 384 iscrizioni, 248 richieste di archiviazione, 108 archiviazioni e 0 sentenze. Nel 2016, 307 iscrizioni e 101 richieste di archiviazione. Il dato non può che fare riflettere [N.d.A.].



zione di tesi dal dubbio spessore scientifico, fonte di contenzioso e di processi -talvolta- zoppi in partenza.

2. Breve introduzione sulla Legge 108/96.

L'introduzione nell'ordinamento della Legge n. 108 ha determinato una vera e propria "rivoluzione copernicana" rispetto al sistema precedente⁴, riscrivendo (art. 1) l'art. 644 del codice penale e prevedendo (art. 2 e 3) una complessa procedura amministrativa, delegata alla Banca d'Italia, di rilevazione dei tassi medi e fissazione, per categorie di operazioni omogenee, di soglie -oltre le quali- i tassi sono da considerarsi illegali.

L'intenzione del Legislatore è assolutamente lodevole, perlomeno sulla carta. Ad una definizione della condotta punibile, che subordina l'usuraietà degli interessi (o degli altri vantaggi, dati o promessi, in corrispettivo di una prestazione di denaro) allo sfruttamento dello stato di bisogno della vittima, ne sostituisce una di tipo oggettivo e matematico che punisce chi si fa dare interessi oltre il limite stabilito dalla legge.

La discrezionalità dei Giudici è assai più limitata, mentre la fattispecie penale perde quell'aurea di incertezza e genericità insita nella definizione dello "stato di bisogno"⁵. Tale aspettativa è certamente mitigata dal contenuto del comma 3 dell'art. 644 c.p. che lascia al Giudice il compito di stabilire se, pur in presenza di interessi inferiori a quelli fissati dalla Legge, questi possano essere qualificati come "sproporzionati" rispetto alla prestazione di denaro ricevuta, nell'ipotesi in cui chi li ha promessi o dati si trovi in condizioni economiche "difficili"⁶. L'art. 644 c.p., oggi vigente è strutturato secondo lo schema della norma (parzialmente) in bianco laddove, al comma 3 si limita a sottolineare che: «La legge⁷ stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari». Secondo la norma citata, che ha superato il vaglio della Corte Costituzionale⁸, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentiti la Banca d'Italia e l'ex Ufficio Italiano Cambi, rileva trimestralmente i Tassi Effettivi Globali

⁴ Così commentava CRISTIANI, *Guida alle nuove norme sull'usura*, Torino, 1996, 27 e ss.

⁵ Sul punto vedasi GALLO, *La sentenza della Cassazione n. 12028 del 26/3/2010 ed il rischio di tassi usurari alla luce del calcolo del tasso effettivo globale*, intervento nell'ambito del Convegno "Novità in materia di anatocismo ed implicazioni per le banche", Milano, 5 aprile 2011.

⁶ Così ammetteva CRISTIANI, op. cit., 27: «Il fatto che il nuovo art. 644 c.p. preveda anche ipotesi sussidiarie nelle quali il vecchio elemento costitutivo riaffiora con varia rilevanza, affidata in gran parte, a rischio della certezza giuridica, alla discrezionalità del giudice di merito, non basta a sminuire la novità ontologica della riforma». A ben vedere, in tema di usura bancaria, il comma 3 dell'art. 644 c.p. che introduce l'usura "soggettiva", ha trovato scarsa applicazione sebbene non siano stati scarsi i tentativi, in presenza di tassi al di sotto delle soglie, di estendere il tema d'accusa anche a tali ipotesi [N.d.A.].

⁷ La Legge cui si fa riferimento è, ovviamente, la Legge 108/96 [N.d.A.]

⁸ Cass., Sez. II, 18 marzo 2003, Simoni ed altri, in *Mass. Uff.*, n. 226037.

Medi (T.E.G.M.).

Tale operazione avviene grazie a criteri contenuti in apposite Istruzioni che Banca d'Italia periodicamente emana e a cui gli operatori finanziari si debbono attenere. Il risultato di tale operazioni matematiche è pubblicato con Decreto Ministeriale in Gazzetta Ufficiale. Il tasso medio praticato, a seconda delle categorie cui l'operazione oggetto di verifica rientra, aumentato di $\frac{1}{4}$ e cui devono ulteriormente essere sommati 4 punti percentuali costituisce - oggi - il tasso "oltre il quale" si è in usura⁹. Tra le maggiori novità della novella introdotta nel 1996, come facile evincersi, è la trasformazione di un elemento caratterizzante la fattispecie, lo "stato di bisogno", in mera circostanza (aggravante) del reato¹⁰. L'usura, nella nuova veste, è pensata come il risultato di due valutazioni: una di tipo "formale e matematica" come prevista dalla Legge, l'altra subordinata all'apprezzamento del Giudice. Entrambe, tuttavia, caratterizzate da un interesse "eccessivo": o perché al di sopra del limite soglia, ovvero (pur rimanendo nel limite, ma oltre il tasso medio) sbilanciato rispetto alle possibilità economiche di una delle parti contraenti¹¹. In termini di prova, mentre nel caso dell'usura "oggettiva" è sufficiente accertare se e di quanto il tasso applicato oltrepassa quello prestabilito, per l'"usura soggettiva" gli aspetti da verificare sono -solo apparentemente- più complessi¹². Seppure, a prima vista, la ricostruzione del tasso in concreto praticato sembra agevole, nella realtà, la Legge 108/96 ha sollevato numerosi problemi interpretativi.

3. Usura e conto corrente bancario: le Istruzioni di Banca d'Italia e la c.m.s., l'evoluzione della giurisprudenza di merito e legittimità.

⁹ Tale è la procedura dall'entrata in vigore del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 che ha modificato l'art. 2, co. 4, legge n. 108 del 1996 che prevedeva, come soglia, il T.E.G.M. risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale (relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso), aumentato della metà [N.d.A.].

¹⁰ Tale novità è stata commentata in modo felice da CRISTIANI, *op. cit.*, p. 54: «Quando un elemento costitutivo essenziale per l'integrazione della specie penale esce dalla struttura descrittiva del fatto, per trasformarsi in circostanza (aggravante), vuol dire che quel reato ha subito una mutazione genetica...».

¹¹ Secondo RAMPIONI, *La fattispecie di usura "presunta" nel crogiuolo della pratica applicativa. Il "nodo" della commissione di massimo scoperto mette a nudo il non sense della delega politica ad organi tecnici*, in *Cass. pen.*, 2012, 370, "...appare in ogni caso chiaro che l'ambito di applicazione dell'usura in concreto è contenuto in una forbice moto ristretta: in basso, dal limite individuato dal tasso effettivo globale medio per operazioni similari, saggio di interesse che marca l'area del penalmente irrilevante; in alto dal tasso soglia, il cui "sfioramento" segna l'area di applicabilità della fattispecie principale di usura presunta".

¹² Secondo alcuni commentatori nell'ambito dell'usura reale, rientrerebbero tutti quei fatti reato che hanno come oggetto della (sola) prestazione cosa diversa dalle somme di denaro. Vedasi, in particolare, MANZIONE, *Usura e mediazione creditizia, Aspetti sostanziali e processuali*, in *Teoria e Pratica del Diritto*, II, 89, Torino, 1998.

Uno dei temi sicuramente più discussi è quello relativo alla tipologia di spese da calcolarsi al fine della ricostruzione del tasso di interesse. L'art. 644 c.p. stabilisce, infatti, al comma 4 che: «per la determinazione del tasso d'interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito». Tale previsione normativa si pone, secondo alcuni, in contrasto con il contenuto delle Istruzioni di Banca d'Italia che, dalla prima comunicazione n. 47429 del 1 ottobre 1996 a quella dell'agosto del 2009, ha costantemente escluso la Commissione di Massimo Scoperto dal novero degli oneri da includere nel calcolo del T.E.G.¹³ La Commissione di Massimo Scoperto (C.M.S.) nella tecnica bancaria è definita come «il corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una (eventuale) espansione nell'utilizzo dello scoperto del conto». Tale importo – che di norma è applicato allorché il saldo del cliente risulta a debito per oltre un determinato numero di giorni – è calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento¹⁴. Nell'ambito dei contratti di conto corrente di corrispondenza, assistiti da un'apertura di credito, la C.M.S. rappresenta –così– una componente di costo “aggiuntivo” rispetto all'interesse praticato.

Le Istruzioni di Banca d'Italia 2006, in vigore sino al 2009, al punto C5., Metodologia di calcolo della percentuale della commissione di massimo scoperto, tuttavia hanno sempre affermato che: «La commissione di massimo scoperto non entra nel calcolo del TEG. Essa viene rilevata separatamente, espressa in termini percentuali».

Il risultato del (almeno apparente) discostamento tra il contenuto del citato art. 644 c.p. rispetto a quello delle Istruzioni ha contribuito, nel corso degli ultimi anni, alla nascita di numerosi contenziosi civili e penali nell'ambito dei quali si è discusso della necessità o meno di computare tale onere nel conteggio del tasso e di quali dovessero essere le conseguenze, nel caso oggetto del processo, di una tale procedura¹⁵.

¹³ Nell'anno 2005 con la Circolare della Banca d'Italia n. 12 del 2/12/2005 si è prevista la rilevazione separata della C.M.S., espressa in termini percentuali, prevedendo una “C.M.S. soglia” desunta aumentando del 50% l'entità della C.M.S. media pubblicata nelle tabelle. www.bancaditalia.it.

¹⁴ Secondo alcuni Autori, accanto alla funzione ora indicata, gli istituti di credito hanno delineato un diverso e, soprattutto, distorto impiego della C.M.S., intendendola quale remunerazione della banca per il capitale effettivamente messo a disposizione (TATARANO, *La Commissione di Massimo Scoperto: profili giusprivatistici*, ESI, 2004, 39; MACCARONE, *Le operazioni bancarie in conto corrente*, in *Giur. banc.* 1989, 6-7, 184).

¹⁵ Tale è lo scenario per le condotte poste in essere sino al 1.1.2010, momento in cui è entrato in vigore il D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla Legge n. 2 del 28 gennaio 2009 che all'art. 2bis

La produzione giurisprudenziale sul punto, come si è detto in precedenza, è la più varia e dal contenuto di segno spesso opposto¹⁶. Alla soluzione della *querelle* potrà essere d'aiuto, come si avrà modo di illustrare, la recente decisione della Cassazione Civile a Sezioni unite del 20 giugno 2018, n. 16303.

Ma andiamo con ordine.

Uno dei primi e noti processi in tema di “usura bancaria” vede chiamati sul banco degli imputati avanti al Tribunale di Palmi¹⁷ alcuni dipendenti dei maggiori istituti di credito per rispondere del reato di usura, a seguito delle denunce presentate da un imprenditore. Gli sviluppi di tale processo hanno sicuramente segnato il dibattito sul tema per gli anni a venire.

La sentenza palmese¹⁸, sebbene assolutoria con la formula “per non aver commesso il fatto”, pur ritenendo sussistente l'elemento oggettivo del reato, affronta il tema del ruolo della Banca d'Italia e della legittimità del ricorso alla nota procedura amministrativa volta alla rilevazione dei tassi medi sostenendo che, la Banca d'Italia è «espressamente menzionata dalla Legge 108 come un organismo il cui parere è obbligatorio ai fini dell'emissione dei Decreti Ministeriali di rilevazione dei tassi [...]. E' dunque la Legge stessa a consentire ed,

comma 2 ha espressamente stabilito che «gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice civile, dell'articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108». Da questo momento, dunque, tutte le commissioni applicate (tra cui la ex C.M.S.) debbono essere incluse nel T.E.G. [N.d.A.]

¹⁶ ARNONE, *Riflessioni penalistiche in tema di commissioni di massimo scoperto e usura*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2011, 213; GALLO, *La sentenza Cass. 12028 del 26/3/2010 ed il rischio di tassi usurari alla luce del calcolo del tasso effettivo globale*, intervento nell'ambito del Convegno “*Novità in materia di anatocismo ed implicazioni per le banche*”, Milano, 5 aprile 2011.

Per posizioni sulla C.M.S. decisamente più rigide vedasi CUGINI, *In tema di usura, ai fini della valutazione dell'eventuale carattere usurario del tasso effettivo globale (TEG) applicato da un istituto di credito deve tenersi conto anche della commissione di massimo scoperto praticata sulle operazioni di finanziamento per le quali l'utilizzo del credito avviene in modo variabile*, in *Cass. pen.*, 2010, 4133; MARCELLI, *Usura e Commissioni di Massimo Scoperto, aspetti penali. La Corte d'Appello penale di Reggio Calabria riforma la sentenza del Tribunale di Palmi: un presidio di cartapesta alla norma penale*, ne Il Caso.it, II, doc. n. 224 del 2010.

¹⁷ Trib. Collegiale di Palmi, sentenza n. 1732 del 8.11.2007 (dep. 27.11.2007), Pres. Giglio (in Guida al Dir., 2008, n. 5, 79 e *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2009, p. 1551).

¹⁸ Si segnalano in merito i commenti alla sentenza citata di RAMPIONI, *La fattispecie di usura “presunta” nel crogiuolo della pratica applicativa. Il “nodo” della commissione di massimo scoperto mette a nudo il non sense della delega politica ad organi tecnici*, in *Cass. Pen.*, 2012, p. 365; CUGINI, *In tema di usura, ai fini della valutazione dell'eventuale carattere usurario del tasso effettivo globale (TEG) applicato da un istituto di credito deve tenersi conto anche della commissione di massimo scoperto praticata sulle operazioni di finanziamento per le quali l'utilizzo del credito avviene in modo variabile*, in *Cass. Pen.*, 2010, p. 4142.

anzi, imporre un intervento degli organismi tecnici così da dare un contenuto a principi e categorie che altrimenti rimarrebbero non completamente espressi». A questo punto il Tribunale si chiede se le scelte di Banca d'Italia -in ordine alla procedura da seguire per la rilevazione dei tassi (tra cui, per quanto qui interessa, quella di escludere la C.M.S.) - siano corrette oppure no. Sul punto il Collegio sancisce, innanzi tutto, che la scelta di escludere tale elemento non è dovuto a mera discrezionalità in quanto «a differenza dell'interesse, la C.M.S. non è rapportata al tempo ma al comportamento dell'utilizzatore del credito (che può liberamente scegliere di servirsi o non servirsi della provvista che l'intermediario si è obbligato a tenere a sua disposizione). È dunque legata ad un fattore variabile che mal si adatta ad essere utilizzato in una formula che richiede, invece, parametri fissi». Da tale premessa consegue che la C.M.S. non può essere parametrata ad un interesse, bensì, costituisce per il correntista un onere.

Tale prima considerazione non è di poco conto, in quanto consente di affermare che la C.M.S. -nella formula del T.E.G. prevista da Banca d'Italia- vada inserita nella prima parte della formula alla voce ONERI e non, come alcuni consulenti di parte denunciante sostengono, essere sommata, nella seconda parte della formula, a quella degli INTERESSI. In secondo luogo ed anticipando un tema che si affronterà oltre, se la C.M.S. risulta essere un fattore variabile e rimesso alla volontà del cliente di utilizzare o meno il credito, appare complesso poter individuare il dolo, tipico del reato di usura, nei casi in cui i superi siano dovuti all'aggiunta di tale costo agli interessi fissati dall'istituto bancario¹⁹.

Detto questo, il Collegio esamina le diverse prospettazioni a sostegno dell'inclusione o meno della C.M.S. nei calcoli finalizzati alla verifica del rispetto delle soglie di legge, giunge a stabilire alcuni punti che, come vedremo, saranno ripresi da successiva giurisprudenza. Il tenore letterale dell'art. 644 c.p. si afferma, ed in particolare quello del comma 4, è «chiarissimo». E' la stessa volontà legislativa ad aver previsto che ogni onere, connesso all'utilizzo del credito, che un utente sopporti è rilevante per la determinazione del tasso di interesse. La Commissione di massimo scoperto è un onere collegato all'erogazione del credito e, pertanto, «è la stessa Legge, e non le Istruzioni di Banca d'Italia, ad imporre che la C.M.S. sia tenuta in considerazione come elemento potenzialmente produttivo di usura». Preso atto del fatto che Banca

¹⁹ Ed, in effetti, i superamenti dei tassi soglia è sempre dovuto all'applicazione di oneri o alle spese in quanto i sistemi automatizzati delle banche non consentono agli operatori di inserire tassi di per sé superiori a quelli di legge» [N.d.A.]

d'Italia non ha mai incluso la C.M.S. nelle rilevazioni «a causa di difficoltà serie e di solido fondamento scientifico» il Collegio, deciso a trovare una soluzione al caso oggetto di giudizio «al fine di non porre nel nulla una legge vigente», opta per una via “originale”. La C.M.S. deve essere rilevante di per sé stessa e cioè può, in presenza dei necessari elementi costitutivi, generare autonomamente una condizione usuraria nel rapporto tra datore e prenditore di credito: «Se la C.M.S. rientra a pieno titolo tra gli oneri menzionati dal quarto comma dell'art. 644 e se è impossibile allo stato attuale inserirla congruamente nel calcolo del T.E.G.M., tanto da doverla prendere in considerazione come elemento dotato di autonoma rilevanza penale, allora la soluzione, presentata peraltro con estremo beneficio d'inventario, proposta dalla Banca d'Italia nel bollettino del dicembre 2005, quella cioè di confrontare la CMS con gli interessi e fare una sorta di conguaglio tra ammontare ultra soglia ed ammontare infra soglia, è impraticabile. Se, infatti, le dinamiche ed i fattori di formazione degli interessi sono disomogenei ed incomparabili con le dinamiche ed i fattori di formazione della CMS, altrettanto disomogenee ed incomparabili saranno le cifre finali. C'è ancora una questione da affrontare.^[1] Qual è il limite oltre il quale la CMS acquisisce rilevanza penale? Quello superiore al valore medio rilevato nei decreti ministeriali o quello superiore al valore medio aumentato del 50%?».

In virtù di tale premessa, pur con qualche interrogativo, il Tribunale, opta per l'utilizzo (in modo analogo a quello previsto per l'interesse) del criterio della “C.M.S. soglia” considerando indebiti soltanto gli sforamenti dei valori medi di tale onere, aumentati della metà²⁰ (ritenendo però «impraticabile» la procedura prevista da Banca d'Italia nel Bollettino del dicembre 2005 in forza della quale l'usurarietà del rapporto va desunta da una valutazione complessiva delle condizioni applicate²¹).

Di qualche mese successiva (e di segno opposto) la sentenza emessa dall'Ufficio dei Giudici per le Indagini preliminari del Tribunale di Lecce²²

²⁰ Critico in ordine alla decisione citata MANTOVANO, *Usura e Commissione di massimo scoperto: profili di indeterminatezza della fattispecie*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, vol. 3, 2009 secondo il quale la normativa secondaria ha sempre fatto cenno alla C.M.S. ma senza includerla mai nel calcolo del t.e.g.m. Ove si volesse seguire la strada fatta propria dal Tribunale spetterebbe, volta per volta, al Giudice di valutare l'effetto della C.M.S. sul tasso effettivo globale medio.

²¹ A tal fine, per ciascun trimestre, l'importo della C.M.S. eventualmente percepita in eccesso va confrontato con l'ammontare degli interessi (ulteriori rispetto a quelli in concreto praticati) che la banca avrebbe potuto richiedere fino ad arrivare alle soglie di volta in volta vigenti (criterio definito del “margine”).

²² Sentenza del Gip di Lecce n. 185/08, 12 aprile 2008, Pres. dott. Scardia in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2009, vol. 3, 1551.

che, ai sensi dell'art. 425 c.p.p., dichiara il non luogo a procedere dei confronti degli imputati "perché il fatto non sussiste". Anche in questo caso si tratta di una denuncia per usura con tassi applicati dalla banca «oscillanti tra il 276,70% ed il 588,618%». Il Consulente tecnico del Pubblico Ministero, effettuate le dovute verifiche tecniche in base ai dettami di Banca d'Italia, conclude osservando che in nessuno dei trimestri esaminati vi sono stati dei superi salvo -in una ricostruzione del tasso "alternativa" (che comprende ogni remunerazione a qualsiasi titolo collegata al rapporto -ma non la C.M.S.- ed una formula di calcolo del tasso difforme da quella prevista dalle Istruzioni)- rilevare dei trimestri in usura, a seguito dei quali nasce la contestazione.

Il Giudice in sentenza non aderisce all'impostazione accusatoria sostenendo, innanzi tutto, come l'art. 644 c.p. sia una norma parzialmente in bianco e che per la determinazione del "tasso soglia" sia necessario rifarsi alla nota procedura prevista dall'art. 2 della Legge 108/96. Tale essendo il sistema di integrazione della norma penale l'individuazione del fatto tipico ricadente nella previsione incriminatrice dell'articolo 644 c.p. dev'essere operata «esclusivamente» in base alla determinazione dei tassi trimestralmente pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale ed «ogni operazione ermeneutica additiva di elementi estranei a quelli presi in considerazione dal cosiddetto legislatore amministrativo si risolverebbe nella creazione -da parte dell'interprete o del tecnico- di una diversa fattispecie incriminatrice in aperta violazione del dettato di cui agli artt. 25 co. 2° Cost. e 1 c.p.». La sentenza prosegue sostenendo che, ove si ritenesse diversamente, si tratterebbe di disapplicare un atto amministrativo (da individuarsi, non già nelle Istruzioni di Banca d'Italia bensì nei Decreti Ministeriali che le recepiscono), in tal modo svuotando la norma "parzialmente in bianco" del proprio contenuto e determinando la mancanza «di parametri necessari per la determinazione della soglia legale dell'usura». Per quanto attiene alla ricostruzione tecnica offerta dal consulente del Pubblico Ministero, invece, il Tribunale contesta l'utilizzo della formula di matematica finanziaria (T.A.E.G.) che porta a risultati tra loro non comparabili «trattandosi di dati tra loro disomogenei e, dunque, non raffrontabili».

D'ora in avanti la giurisprudenza ed i commentatori²³ si divideranno tra i so-

²³ Per il primo orientamento, ad esempio, sembra schierarsi BONORA, *L'usura*, 2007, Padova che nell'affrontare il tema della C.M.S. «da quale colpisce particolarmente relazioni con controparti deboli» definisce la scelta operata da Banca d'Italia di non includere l'onere nel calcolo del t.e.g.m. come «operazione di dubbia legittimità» (p. 82); Per il secondo già si è accennato a MANTOVANO, *Usura e Commissione di massimo scoperto: profili di indeterminatezza della fattispecie*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, vol. 3, 2009 secondo il quale la C.M.S., sebbene rappresenti un costo per il correntista, non può essere considerata un "accessorio" dell'interesse e, dunque, sul piano empirico non è possibile inserirla nella formula di calcolo del T.e.g.m. e RAMPIONI, *op. cit.*, per il quale ritenere rilevante la C.M.S. al fine di

stenitori del predominio della Legge (intendendo riferirsi al contenuto dell'art. 644 c.p.), che imporrebbe di conteggiare tutti gli oneri e le spese collegate all'erogazione del credito (tra cui la C.M.S.) e coloro che attribuiscono valore "imprescindibile" ai Decreti Ministeriali che, trimestralmente pubblicati, integrano la fattispecie penale ritenendo impraticabile -da un punto di vista giuridico e tecnico- ogni operazione che si distanzi da quanto stabilito dalla procedura amministrativa e dalle Istruzioni di Banca d'Italia.

Se le due sentenze sopra citate hanno, perlomeno, il pregio di tentare di risolvere il problema relativo al mancato inserimento nel T.E.G.M. della C.M.S., a distanza di qualche anno, la Corte di Cassazione interviene sulla questione con due pronunce identiche che, per i loro contenuti perentori, sembrano porre fine alla contesa.

Entrambe²¹ le decisioni hanno ad oggetto processi pendenti avanti al Tribunale di Ascoli Piceno a carico di esponenti di diversi istituti di credito imputati a vario titolo di usura, tra gli anni 1998 e 2003. All'udienza preliminare il G.u.p., dopo aver disposto una perizia volta a definire il tasso applicato dalla banca, si trova di fronte a ben quattro soluzioni dagli opposti e differenti risultati. Il Giudice nel motivare la propria decisione sostiene che «il tenore letterale» dell'art. 644 co. 4° c.p. non possa consentire di escludere dal conteggio la C.M.S. ritenendo così sussistere l'elemento oggettivo del reato, salvo poi prosciogliere gli imputati ex art. 425 c.p.p. per carenza dell'elemento soggettivo. Gli imputati ricorrono per Cassazione contro la parte di decisione che non proscioglie con la formula "perché il fatto non sussiste". Da qui le due note sentenze citate che -come si vedrà- impatteranno e non poco sulla materia.

Entrambe le motivazioni sottolineano che la procedura amministrativa che vede protagonista Banca d'Italia si limita a "fotografare" l'andamento dei tassi finanziari sulla base di una procedura amministrativa che impone "scelte interpretative". Tuttavia la Suprema Corte, senza lasciare spazio a dubbi, scrive: «...questo Collegio ritiene che il chiaro tenore letterale dell'art. 644 co. 4 c.p., impone di considerare rilevanti, ai fini della determinazione della fattispecie di usura, tutti gli oneri che un utente sopporti in connessione con il suo uso

valutare la possibile usurarietà del rapporto «provoca sconcerto» e CAPOTI, *Usura presunta nel credito bancario e usura della legalità penale*, in *Riv. trim. pen. ed econ.*, 3, 2007, 638 che commenta la scelta di non utilizzare le Istruzioni di Banca d'Italia come «palese violazione della riserva di legge in materia penale».

²¹ Cass., Sez. II, 19 febbraio 2010, Caletti ed altri, in *Mass. Uff.*, n. 246729; Id., Sez. II, 14 maggio 2010, n. 28743 Orsini ed altri, *ivi*, n. 247861.

del credito. Tra essi rientra indubbiamente la Commissione di massimo scoperto [...]».

Peraltro tale interpretazione risulta avvalorata dalla novità legislativa, nel frattempo introdotta dal legislatore con la Legge 28 gennaio 2009 n. 2 che, ritenuta legge di interpretazione autentica, ridimensiona nettamente l'operatività della C.M.S. stabilendo che «gli interessi, le commissioni, le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione a favore della banca dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi, sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p.» e consentiva di correggere, in tale modo, una «prassi amministrativa difforme».

Anche Banca d'Italia si adegua al nuovo *trend* pubblicando il 20 luglio 2009, con entrata in vigore dal 1 gennaio 2010, le nuove Istruzioni 2009 che includono nelle soglie di usura, oltre alla C.M.S., anche la remunerazione del fido ed ogni altro incombente sopportato dal correntista²⁵.

L'orientamento ora illustrato della Cassazione penale, che sembra aver individuato il percorso da seguire, si scontra ben presto con la pratica quotidiana. La ritenuta necessità di includere la C.M.S. nel conteggio del T.E.G. determina il naturale e considerevole aumento del numero di fascicoli portati all'attenzione delle Procure e dei Tribunali, delle richieste di accesso al Fondo antiusura ed ai benefici di legge conseguenti.

A ciò si sommano -ovviamente- le argomentazioni portate dalle difese degli imputati che in modo granitico contestano la direzione assunta dalla giurisprudenza di legittimità, mentre alcuni Tribunali di provincia non mancano di prendere apertamente distanza da quanto stabilito dalla Corte.

Tra i molti casi è possibile citare la sentenza di proscioglimento emessa dal G.u.p. del Tribunale di Nola²⁶. Secondo il Giudicante ritenere di comparare «...come ha fatto il P.M. nel suo editto accusatorio, il tasso di interesse passivo praticato nel corso degli anni alla parte lesa, calcolato tenendo conto della commissione di massimo scoperto, ad un tasso soglia che di tale commissione non teneva conto, significa comparare due dati disomogenei. Tale interpretazione si scontra -chi scrive ne è consapevole- con la giurisprudenza più recente della Corte di Cassazione che ha affermato, invece, tale possibilità di com-

²⁵ Si veda il commento alla sentenza Cass., Sez. II, 19 febbraio 2010, n. 12028 di Cugini secondo il quale «...tale conversione del legislatore primario e secondario più che sulla via di Damasco sia maturata lungo un ripido ed insidioso sentiero di montagna, lungo il quale la giurisprudenza di merito si è dovuta districare negli anni, con tutte le inevitabili disarmonie che ne sono derivate» in *Cass. pen.*, 12, 2010, 4140.

²⁶ Trib. Nola, sentenza G.u.p. n. 14/2014, dott. Aurigemma, inedita.

parazione. Non va sottaciuto, tuttavia, che secondo un orientamento che va facendosi strada nella giurisprudenza di merito..., il criterio introdotto dall'art. 2bis, co. 2 del D.L. 29.11.2008, n. 185 convertito nella legge 28.1.2009, n. 2, a norma del quale, a partire dal primo trimestre del 2010, ai fini della determinazione del T.E.G.M. deve essere computata anche la commissione di massimo scoperto, non è applicabile retroattivamente».

Altro esempio è quello del G.u.p. del Tribunale di Caltagirone²⁷ che, nel prosciogliere alcuni direttori di filiale dall'accusa di usura aggravata (contestata sino al marzo del 2009) con la formula "perché il fatto non sussiste", sostiene chiaramente che: «trattandosi l'art. 644 c.p. di una norma penale parzialmente in bianco, l'applicazione di Istruzioni di Banca d'Italia diverse da quelle vigenti al momento dei fatti, implicherebbe una violazione dell'art. 2 c.p. in tema di successione di leggi nel tempo, rendendo punibile un fatto che, al momento in cui fu commesso, non era previsto dalla legge come reato»²⁸. Per tali ragioni, per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge n. 2 del 2009, «la cui natura di legge di interpretazione autentica è smentita dal tenore della stessa norma», al fine di stabilire se il tasso d'interesse applicato da un Istituto di credito sia o meno usurario, non deve tenersi conto della C.M.S.

4. Le ultime sentenze della Corte di Cassazione Civile, l'ordinanza n. 15188 del 20 giugno 2017 e le Sezioni unite.

Se la giurisprudenza di merito degli anni immediatamente successivi alle sentenze della Cassazione penale del 2010 e 2011 da segni di "insofferenza", una recente giurisprudenza della Prima Sezione della Cassazione civile sembra porre in seria difficoltà il mantra dell'asserita rilevanza della C.M.S. nel conteggio del T.E.G.

Recita, infatti, una preziosa sentenza²⁹: «Pari persuasività, rilevante ai fini della decisione cui è chiamato il Collegio, va poi ascritta alla tesi che sostiene la necessità di utilizzare, nella rilevazione dei tassi usurari, dati tra loro effettivamente comparabili [...]. Il giudizio in punto di usurarietà si basa, infatti, in tal caso, sul raffronto tra un dato concreto (lo specifico T.E.G. applicato nell'ambito del contratto oggetto di contenzioso) ed un dato astratto (il T.E.G.M. rilevato con riferimento alla tipologia di appartenenza del contratto in questione), sicché -se detto raffronto non viene fatto adoperando la mede-

²⁷ Trib. Caltagirone, sentenza G.u.p. n. 84/2012, dott. Gennaro, inedita.

²⁸ GIANARIA, *Usura bancaria. La C.M.S. non va inclusa nel calcolo del T.E.G.M.*, in questa Rivista, 2, 2013.

²⁹ Cass. Civ., sez. I, ud. 31.5.2016, n. 12965.

sima metodologia di calcolo- il dato che se ne ricava non può che essere in principio viziato [...]. In definitiva, può sostenersi che, quand'anche le rilevazioni effettuate da Banca d'Italia dovessero considerarsi inficiate da un profilo di illegittimità (per contrarietà alle norme primarie regolanti la materia) questo non potrebbe in alcun modo tradursi nella possibilità, per l'interprete di prescindervi, ove sia in gioco-in una unitaria dimensione afflittiva della libertà contrattuale ed economica- l'applicazione delle sanzioni civili e penali, derivante dalla fattispecie della c.d. usura presunta, dovendosi allora ritenere radicalmente inapplicabile la disciplina anti-usura per difetto dei tassi soglia rilevati dall'amministrazione».

Tale posizione è confermata da una seconda pronuncia³⁰ di pochi mesi successiva: «In tema di contratti bancari, la disposizione dettata dall'articolo 2-bis, comma secondo, del Decreto Legge n. 185 del 2008, che attribuisce rilevanza, ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 c.c., dell'articolo 644 c.p., e della L. n. 108 del 1996, articoli 2 e 3, agl'interessi, alle commissioni e alle provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, ha carattere non già interpretativo, ma innovativo, e non trova pertanto applicazione ai rapporti come quello in esame, esauritisi in data anteriore all'entrata in vigore della legge di conversione, con la conseguenza che, in riferimento a tali rapporti, la determinazione del tasso effettivo globale, ai fini della valutazione del carattere usurario degl'interessi applicati, deve aver luogo senza tener conto della commissione di massimo scoperto».

A distanza di sei anni, la Sezione Civile e quella Penale della Cassazione si trovano su due fronti, distanti ed opposti tra loro.

Al fine di dirimere il contrasto giurisprudenziale, con ordinanza del 20 giugno 2017 n. 15188, la Prima Sezione civile, rilevata l'esistenza di un contrasto sulla questione dedotta in lite tra la propria giurisprudenza e quella della Seconda Sezione penale, investe le Sezioni Unite a composizione del contrasto e, comunque, in considerazione della particolare importanza della questione di massima. Tra i vari motivi di ricorso presentati dai ricorrenti, infatti, si deduce l'erroneità della decisione di primo grado laddove ha incluso nel calcolo del tasso applicato dalla banca, in relazione ad un rapporto di conto antecedente al 2010, la C.M.S. Il Relatore -dopo aver illustrato i due distinti orientamenti (rispettivamente rappresentati dalle sentenze Cass. pen., 26.3.2010, n. 12028, Cass. pen. 22.7.2010, n. 28743 e Cass. pen. 23.11.2011, n. 46669 da un lato e

³⁰ Cass. Civ., sez. I, ud. 3.11.2016, n. 22270.

Cass. Civ. 3.11.2016, n. 22270 e Cass. civ., 31.5.2016, n. 12965 dall'altro, definito "minoritario")- sottolinea come il contrasto converga su due aspetti «distinti ma destinati a combinarsi tra loro». Il primo collegato alla definizione di usura oggettiva, il secondo al rapporto che intercorre tra i parametri di costruzione del T.E.G.M. (di cui alle rilevazioni trimestrali del Ministero dell'Economia) e quelli da utilizzarsi per il riscontro e la verifica dell'eventuale usurarietà dei contratti bancari. L'ordinanza, in relazione al primo aspetto ricorda come, secondo l'orientamento consolidato della Corte, la C.M.S. integri, quale costo addossato al debitore, una specifica forma di "remunerazione del credito" e, dunque, una sua esclusione dal novero degli oneri di rilevanza usuraria «dovrebbe comunque trovare [...] un'oggettiva e forte giustificazione». Inoltre, prosegue l'argomentazione contenuta nell'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite, il dato che la Legge n. 2 del 2009 -laddove prevede l'inclusione della C.M.S. nel conteggio del tasso- non sia espressamente definita come "norma di interpretazione autentica", non deve assumere un «peso determinante» e, quindi, ben può trovare applicazione retroattiva. Per quanto attiene al tema della omogeneità dei dati da considerare al fine di determinare e verificare l'applicazione di eventuali tassi oltre soglia di usura, il relatore sembra prendere precisa posizione laddove sostiene che il sistema normativo anti usura «non esplicita una regola di omogeneità dei dati in comparazione», mentre riserva una particolare attenzione al fatto che, in realtà, le Istruzioni di Banca d'Italia abbiano -in modo continuativo- tenuto conto della C.M.S., rilevandola in modo separato con una funzione di "allerta della pratica" e di ausilio per gli organi di vertice delle banche tenuti a fare rispettare la normativa in questione.

Il contrasto giurisprudenziale è stato recentemente risolto grazie alla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite del 20 giugno 2018, n. 16303 che, in alcuni passaggi, sembra non aderire completamente al tracciato indicato dall'ordinanza sopra citata. La Corte ripercorre il contenuto delle sentenze della Cassazione penale per confermare che la C.M.S. va intesa quale «onere» a carico del correntista. Tale costo, tuttavia, non può essere incluso nel conteggio del T.E.G. in virtù del contenuto dell'art. 2 bis D.L. n. 185/2008³¹, in

³¹ Il D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (in Gazzetta Ufficiale - n. 280 del 29 novembre 2008, S.O. n. 263/L), convertito con legge del 28 gennaio 2009, n. 2 recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale" (in *Gazz. Uff.*, Serie Generale n. 22 del 28.01.2009, Suppl. Ordinario n. 14), all'art.2 prevede che «Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice civile,

quanto da considerarsi «norma non di interpretazione autentica» non applicabile in modo retroattivo. In virtù di tale ragionamento non risultano corrette quelle metodologie di calcolo che inseriscono nel conteggio del T.E.G. applicato in concreto dalla banca la C.M.S. per periodi antecedenti il 1.1.2010 momento dal quale –secondo le nuove Istruzioni del 2009 e le norme transitorie elaborate dalla Banca d'Italia, in virtù del contenuto del D.L. 29 novembre 2008, n. 185– tale onere è divenuto rilevante.

L'esigenza del rispetto del criterio dell'omogeneità o della simmetria è, infatti, assolutamente rilevante e decisivo. A ben vedere, proseguono le Sezioni Unite, la C.M.S. non è stata esclusa dalle Istruzioni di Banca d'Italia dal conteggio ai fini della Legge anti usura in quanto, nei Decreti Ministeriali trimestralmente pubblicati, seppur in modo separato (ed in calce) rispetto al T.E.G.M., la C.M.S. è rilevata nel suo ammontare “medio” ed espressa in termini percentuali. Alla luce di tali osservazioni la verifica del rispetto delle soglie di legge richiede, accanto al calcolo del tasso in concreto praticato ed al raffronto di esso con il tasso soglia effettuati in base alle Istruzioni di Banca d'Italia *pro tempore* vigenti «il confronto tra l'ammontare percentuale della C.M.S. praticata e l'entità massima della C.M.S. applicabile (c.d. CMS “soglia”), desunta aumentando del 50% l'entità della C.M.S. media pubblicata nelle tabelle».

Tale modo di procedere ripercorre e conferma la necessità di seguire quanto previsto dal Bollettino di Vigilanza n. 12 del dicembre 2005 che, nell'indicare le modalità di comparazione ha inteso dar conto dell'esigenza di non trascurare, nel confronto, l'incidenza delle commissioni di massimo scoperto precisando che «l'applicazione di commissioni che superano l'entità della CMS soglia non determina, di per sé, l'usuraietà del rapporto, che va invece desunta da una valutazione complessiva delle condizioni applicate. A tal fine, per ciascun trimestre, l'importo della C.M.S. percepita in eccesso va confrontato con l'ammontare degli interessi (ulteriori a quelli in concreto applicati) che la banca avrebbe potuto richiedere fino ad arrivare alle soglie di volta in volta vigenti. Qualora l'eccedenza della commissione rispetto alla “C.M.S. soglia” sia inferiore a tale “margine” è da ritenere che non si determini un supero delle soglie di legge».

dell'articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, emana disposizioni transitorie in relazione all'applicazione dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, per stabilire che il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono usurari, resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni».

La sentenza, nel suo complesso apprezzabile, sembra avere quale scopo primario (ed esplicito) quello di non stravolgere il “sistema”³². Da un lato, infatti, la decisione “salva” il pregresso operato della Banca d’Italia e la validità dei Decreti Ministeriali sin ora pubblicati. Dall’altro, e ciò vale per i processi relativi a condotte contestate sino al 1.1.2010³³, la Cassazione “innova e crea” facendo riferimento ad una soglia da considerarsi – anche per quanto attiene alla C.M.S.- strumento per la verifica del rispetto della Legge anti usura, sebbene non previsto da alcuna disposizione di legge.

A ciò corrisponde -in ogni caso- una primaria conseguenza che sembra essere affermata in modo esplicito e forte.

Corrette o meno che siano le Istruzioni di Banca d’Italia, nell’operare la verifica dei tassi applicati dalle banche e del rispetto delle soglie previste dai Decreti Ministeriali, i Consulenti, le Parti e, soprattutto, i Giudici, devono adottare criteri “omogenei”. Solo in tale modo può essere giudicata penalmente la condotta degli operatori di banca e dei funzionari i quali, in modo rigoroso, si attengono -e si sono attenuti- alle procedure amministrative imposte dalla Banca d’Italia.

³² La sentenza è stata accolta in modo positivo, si segnala -tra gli altri- il commento del Consigliere della Suprema Corte dott. De Marzo, su www.ilpenalista.it, con il titolo “*Usura. Determinazione del tasso soglia e commissioni di massimo scoperto*” secondo il quale: «Il punto di equilibrio raggiunto dalle Sezioni unite è assolutamente condivisibile, quanto alle premesse, giacché appare ineludibile il tenore letterale del quarto comma dell’art. 644 c.p., che pone al centro del calcolo ogni prestazione corrispettiva dell’erogazione del credito, e quanto alle conseguenze, perché, di fronte all’alternativa di prendere atto dell’illegittimità dei decreti ministeriali, ove intesi come escludenti la C.M.S. dalla base di riferimento della determinazione del tasso soglia, opta per una lettura conservativa del sistema che, oltre a rappresentare un indiscutibile vantaggio per l’imputato, realizza una simmetria tra i due elementi da porre a confronto».

³³ Si è già detto, infatti, che da questa data in poi gli oneri per la messa a disposizione dei fondi, le penali e gli oneri applicati nel caso di passaggio a debito di conti non affidati o negli sconfinamenti sui conti correnti affidati rispetto al fido accordato e la commissione di massimo scoperto laddove applicabile secondo le disposizioni di legge vigenti si considera ai fini del Tasso [N.d.A.]